

SEZIONE LAVORO - SENTENZE BULLI - SENTENZE DIRITTI



21223.09

5 OTT. 2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 10337/2006

Cron. 21223

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Presidente - Ud. 22/09/2009
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -

5 OTT. 2009

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 10337-2006 proposto da:

ST MICROELETTRONICS S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio  
dell'avvocato ANTONINI MARIO, rappresentata e difesa  
dagli avvocati LEONARDI ANTONIO, ANDRONICO FRANCESCO,  
giusta delega a margine del ricorso;

2009

- ricorrente -

2512

contro

██████████ S ██████████ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE  
BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO  
ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 745/2005 della CORTE D'APPELLO di  
CATANIA, depositata il 18/10/2005 R.G.N. 697/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 22/09/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

---



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della impugnazione avanzata da Vitale Salvatore, condannava la società in epigrafe, di cui il ~~Vitale~~ era dipendente, al risarcimento del danno conseguente all'accertato illegittimo demansionamento dal 5 livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di 1° livello ( trasportatore ~~di~~ di acidi con carrello a spinta) dal luglio 1995 in poi.

I giudici di secondo grado, per quello che interessa in questa sede, premesso che il Vitale, nel ricorso di primo grado, aveva fatto riferimento, ai fini del risarcimento del danno, alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita, ritenevano provato il danno per effetto "dell'impovertimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli, come accertato con effetto di giudicato dallo stesso Tribunale, e ben può liquidarsi ... equitativamente tenendo conto della lunga durata

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, located on the right side of the page.



della dequalificazione dal 1995 ad oggi e della notevole differenza tra le mansioni assegnate e quelle d'inquadramento".

Avverso tale sentenza la società in epigrafe ricorreva in cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria.

Parte intimata resisteva con controricorso e depositava memoria illustrativa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico ~~motivo~~ <sup>motivo</sup> d'impugnazione la società in epigrafe deduce violazione degli artt. 2103, 2697 e 1226 cc nonché omessa, insufficiente motivazione.

Sostiene che la domanda del Vitale, in punto di risarcimento del danno, è priva di qualsivoglia elemento di specificazione ed assolutamente carente di qualsivoglia indicazione anche meramente indiziaria che in qualche modo asseveri l'esistenza di un danno.

Critica il ricorso al principio dell'automatismo e ribadisce il difetto di qualsiasi allegazione.

Allega che il demansionamento è stato necessario per evitare il licenziamento conseguente a ristrutturazione che ha visto contrarsi drasticamente le mansioni svolte dal V ~~.....~~



La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 6572/06, nel comporre il contrasto sorto in ~~senso~~ alla sezione lavoro della Cassazione, hanno sancito che "in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica ~~medicalmente accertabile, il danno esistenziale~~ da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i



mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove".

A tale principio la Corte territoriale si è sostanzialmente adeguata in quanto, sul presupposto dell'accertato, con effetto di



giudicato, demansionamento dal 5 livello B-CS CCNL di categoria (meccanico di sala) a mansioni di 1° livello ( trasportatore di acidi con carrello a spinta), tenendo conto delle specifiche allegazioni, di cui al ricorso di primo grado, del V. - relativamente alla lesione professionale, al mancato accrescimento delle sue capacità professionali, all'ostacolo alla progressione di carriera ed alla lesione morale subita- ~~ha~~ ritenuto, con ragionamento presuntivo, immune da vizi logici, provato il danno per effetto dell'impovertimento conseguente al demansionamento di ben cinque livelli e della lunga durata della dequalificazione "dal 1995 ad oggi" .

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio



di legittimità liquidate in E. 2100 oltre E.  
3.000,00 per onorari, e oltre spese giudiziali,  
IVA e CPA.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  
22 Settembre 2009

Il Presidente

Dott. Bruno Battimiello

*Bruno Battimiello*

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

*Giuseppe Napoletano*

IL CANCELLIERE

*Giuseppe Janselle*

Depositato in Cancelleria



oggi - 5 OTT. 2009

IL CANCELLIERE

*Giuseppe Janselle*

TRIBUNALE DI ROMA, DI  
CANCERIA, VIA TAGLIA  
DELLA S. MARIA DELLA S. MARIA 10  
00187 ROMA TEL. 06-478-73 N. 533